

AREA TEMATICA:

SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)

PROCEDIMENTO:

AUTORIZZAZIONI PAESEAGGISTICHE (Procedimento Ordinario – Procedimento Semplificato)

DESCRIZIONE:

Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la procedura definitiva per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.n°42/2004). La nuova procedura riserva alle Soprintendenze il potere di esprimere un parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette. Il servizio consiste nel rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prevista all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, propedeutica alla realizzazione di opere su territori sottoposti al vincolo paesaggistico.

L'attività edilizia che si riferisca ad immobili soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni e integrazioni deve essere corredata dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, nei casi indicati dalla normativa nazionale e regionale vigente. Detta autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o della segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) o della comunicazione inizio attività libera di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001. Senza l'autorizzazione paesaggistica i lavori comunque non possono iniziare. L'autorizzazione paesaggistica ordinaria e l'autorizzazione paesaggistica semplificata sono immediatamente efficaci; entrambe hanno validità cinque anni dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs.n°42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":

D.P.C.M. 12/12/2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'<u>articolo 146, comma 3,</u> del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006);

D.P.R. 139/2010 – Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'<u>articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.</u>

CHI PUO' ATTIVARLO:

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni e immobili ricadenti in aree di interesse paesaggistico.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Servizio n. 4 Assetto del Territorio – Edilizia -

Presso Ufficio Tecnico, sede Palazzo Comunale - Via Umberto I n. 1, piano secondo

Orario apertura al pubblico: martedì 9-12 e 15-17 e Venerdì 9-13

RECAPITI:

Geom. Alessandro Brunini tel. 0583/820456 <u>a.brunini@comune.borgoamozzano.lucca.it</u> Geom. Gertoux Mario tel. 0583/820408 gertoux@comune.borgoamozzano.lucca.it

PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it

PROCEDIMENTI E TERMINI:

La procedura Ordinaria:

Prevede che l'istanza venga presentata al Comune (ente delegato dalla Regione con L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 art. 1 comma 1), che entro **40** giorni dalla ricezione della domanda verifica la completezza della documentazione, valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento, acquisisce il parere della Commissione Paesaggio e quindi trasmette alla Soprintendenza la documentazione.

La Soprintendenza entro **45** giorni dalla ricezione degli atti, comunica al Comune il proprio parere vincolante.

Entro **20** giorni dalla ricezione del parere, l'Amministrazione provvede in conformità.

Se entro il termine la Soprintendenza non comunica il proprio parere, il Comune può indire una conferenza di servizi per raccogliere il parere, oppure decorsi **60** giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, si determina sulla domanda.

Una volta rilasciato, il provvedimento autorizzativo paesaggistico, viene trasmesso dal Comune alla Soprintendenza, alla Regione, agli altri enti territoriali interessati.

La procedura Ordinaria:

- ✓ ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni;
- ✓ è immediatamente efficace (L. n. 106 del 12.07.2011);
- ✓ ha validità di cinque anni. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'Autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi (L. n.98 del 2013).

La procedura Semplificata:

Per alcune tipologie d'intervento, sussiste la possibilità, (descritte nel modulo per l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica - vedasi nella sezione modulistica), di procedere con Procedura Semplificata ai sensi dell'art.146 comma 9 del D.Lgs.n.42/2004 e del Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi del **D.P.R. n.139 del 09/07/2010**.

Sono assoggettati a procedimento semplificato, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, <u>indicati nell'elenco di cui all'Allegato I che forma parte integrante del regolamento.</u>

Una volta rilasciato, il provvedimento autorizzativo paesaggistico, viene trasmesso dal Comune alla Soprintendenza, alla Regione, agli altri enti territoriali interessati.

L'autorizzazione paesaggistica semplificata

✓ ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni;

- ✓ è immediatamente efficace:
- ✓ ha validità di cinque anni. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'Autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi (L. n.98 del 2013).

Non necessitano di Autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi (art. 149 dlgs 42/2004):

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

MODULISTICA:

Disponibile alla pagina:

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php?dir=%2FServizio%204%20-%20Assetto%20del%20territorio%2FSportello%20Unico%20Edilizia%20%28SUE%29%2Fpaesaggistica

COSTI PREVISTI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

• n° 2 marche da bollo da euro 16,00 (n° 1 da apporre sulla richiesta e n° 1 apposta sull'atto finale).